



# La rivisitazione dell'impianto sanzionatorio

Maria Giovannone

*Scuola Internazionale di Dottorato in Diritto delle Relazioni di Lavoro*

# L'apparato sanzionatorio nel TU sicurezza

- Fissazione puntuale di figure soggettive, compiti, responsabilità e rispettive sanzioni;
- Irrigidimento dell'impianto sanzionatorio;
- Fattispecie contravvenzionali;
- Colpa per inosservanza;
- Centralità della pena alternativa: arresto o ammenda;
- Nuove ipotesi di reato punite con sola pena detentiva e sola pena pecuniaria;
- Coordinamento con artt. 589 e 590 c.p.;

# Le criticità risolte dal d.lgs. n. 106/2009 (I)

- definizione delle ipotesi di illecito in ragione del richiamo esplicito al precetto contenuto negli Allegati tecnici
- pluralità di errori, molti gravi e non pochi gravissimi, nella stesura letterale delle disposizioni sanzionatorie
- assenza di una norma specifica che consentisse di definire compiutamente la relazione fra i reati commessi dai soggetti diversi dal datore di lavoro e dal dirigente e quelli propri di tali figure (art. 18, co. 3-*bis*)
- mancato richiamo al potere di disposizione (art. 302-*bis*)

# Le criticità risolte dal d.lgs. n. 106/2009 (II)

- difficile applicabilità della norma sulla sostituzione della pena dell'arresto (art. 302)
- illeciti amministrativi e mancata estensione del potere di diffida a regolarizzare (art. 301 *-bis*)
- indefinibilità operativa della reiterazione delle violazioni in materia di sicurezza del lavoro (art. 14)
- reati puniti con la sola pena dell'ammenda e applicazione di una pena effettiva superiore a quella concretamente applicabile ai più gravi reati puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda

# La rivisitazione delle pene e delle sanzioni (I)

- Rimodulazione complessiva dell'entità delle sanzioni penali ed amministrative
- Procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione
- Rivisitazione degli obblighi posti in capo ai diversi protagonisti della sicurezza su criterio di effettività
- Aumento di pena per rischi immanenti
- Arresto per le previsioni contenute nel testo originario del decreto legislativo n. 81 del 2008

# La rivisitazione delle pene e delle sanzioni (II)

- Sanzioni meramente amministrative per inadempimenti di obblighi formali
- Sanzioni penali per violazione di obblighi sostanziali
- Ammenda aumentata rispetto ai livelli del d.lgs. n. 626 del 1994
- Pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni punite
- Ammende e sanzioni amministrative proporzionate, oltre che alle violazioni, all'aumento dei prezzi al consumo
- Estinzione agevolata (d.lgs. n. 758/1994)

# Il Titolo I come paradigma

- ✓ Potere di sospensione (art. 14) 2 ipotesi
- ✓ Datori di lavoro e dirigenti (art. 55)
- ✓ Valutazione dei rischi (artt. 28 e 29)
- ✓ Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34, co. 2)
- ✓ Preposti e lavoratori (artt. 56 e 59)
- ✓ Eccezioni sostanze pericolose e agenti biologici

# La rivoluzione metodologica dei Titoli tecnici

- Responsabilità diretta del datore di lavoro e dei dirigenti
- Coerenza tra obblighi e sanzioni correlate fra Titoli in gran parte assimilabili (es. Titoli IX, X e XI)
- Punibilità per condotte omogenee

## ***Titolo III: Sanzioni amministrative ad hoc a carico di venditori, noleggiatori e concedenti in uso***

«Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell'articolo 72»  
(art. 87, comma 7)

# Cantieri temporanei e mobili

## *Titolo IV*

- Già all'indomani dell'approvazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 si era rilevata la particolare ambiguità delle relative disposizioni, esasperata dalla pluralità delle figure soggettive coinvolte e dal non chiaro frazionamento di responsabilità tra le stesse
- Le modifiche inerenti al profilo sostanziale e definitorio di tale Titolo vengono così simmetricamente accompagnate dalla modifica del relativo quadro sanzionatorio per tutti gli attori: committenti e responsabili dei lavori, coordinatori, datori di lavoro e dirigenti e lavoratori autonomi

# Segnaletica di sicurezza

## *Titolo V*

- Riscrittura dell'art. 165 contenente le sanzioni per datori di lavoro e dirigenti, al fine di creare un più certo collegamento tra la configurazione degli illeciti, l'applicazione delle sanzioni e l'operatività di quanto disposto dagli Allegati tecnici, considerato l'ampio e inevitabile rinvio agli stessi

# Sostanze pericolose

## *Titolo IX*

- Nuovo articolo 264-bis: «Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro»
- Con la tecnica regolatoria già impiegata per il divieto di assunzione in luoghi esposti ad agenti biologici nocivi, si parifica il Titolo IX al Titolo X